

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990**

TRA

la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, di seguito denominato “Dipartimento”, con sede in Roma, via Quattro Novembre, 144 - 00187 Roma, codice fiscale n. 80188230587, rappresentato per la firma del presente atto dal Capo del Dipartimento Cons. Ilaria Antonini domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata

E

l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA (di seguito denominato IRCCS-INRCA), con sede in Ancona - Via S. Margherita, 5 – (C.F. e P.IVA n. 00204480420), rappresentato dal Direttore Generale dott. Gianni Genga domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

(di seguito denominate congiuntamente “Parti”)

PREMESSO CHE

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante l’Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 19, prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia è “*la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l’attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali*”;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l’articolo 3, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, tra l’altro, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, di contrasto anche della crisi demografica;

- l'art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato “Fondo per le politiche della famiglia”;
- l'articolo 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, detta disposizioni concernenti la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;
- l'articolo 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio per il 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021), nel modificare le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 1250 e 1251, della già menzionata legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone la sostituzione dei richiamati commi con una nuova formulazione che ridisegna e amplia le finalità istituzionali del Fondo e prevede, in particolare, il finanziamento di “*interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari*”;
- con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 24 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 26 marzo 2020, reg. n. 1067, è stato ricostituito l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2009, registrato alla Corte dei Conti il 28 aprile 2009, reg. n. 4, organismo di supporto tecnico scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali per la famiglia e la predisposizione del Piano nazionale per la famiglia, che interessa, in un'ottica intergenerazionale, tutte le componenti dei nuclei familiari;
- con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2021, la prof.ssa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, al Ministro Elena Bonetti, è stato conferito l'incarico per le pari opportunità e la famiglia;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, al Ministro Elena Bonetti è stata conferita la delega di funzioni in materia di pari opportunità e famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza;
- l'art. 3, lett. g), del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 rafforza le competenze in materia di invecchiamento attivo, nel quadro dell'attuazione della Strategia d'implementazione del Piano di azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento del 2002, delegando il Ministro per le pari opportunità e la famiglia a promuovere e coordinare le politiche governative per sostenere “*la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, ivi comprese quelle di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, nonché quelle di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari con particolare riferimento al tema dell'invecchiamento attivo*”;
- la Quarta Conferenza nazionale sulla famiglia, tenutasi a Roma il 3 e 4 dicembre 2021, come prevista dall'art. 1, comma 1250, lett. d), della richiamata legge n. 296 del 2006, ha rappresentato un'occasione importante di confronto e di riflessione sulle condizioni di vita delle famiglie, sulle sfide che esse devono affrontare, anche dal punto di vista

intergenerazionale, e sul ruolo che le amministrazioni centrali, regionali e locali devono svolgere per sostenerle nel corso delle differenti fasi del ciclo di vita dei sistemi familiari;

CONSIDERATO CHE

- il Piano di Azione Internazionale di Madrid sull’Invecchiamento (MIPAA), adottato dalle Nazioni Unite nel 2002 a Madrid nell’ambito della Seconda Assemblea Mondiale sull’invecchiamento, rappresenta (insieme alle *Review* di Berlino 2002-2007, León 2007-2012 e Vienna 2012-2017) il quadro politico di riferimento globale per indirizzare le risposte dei vari Paesi nei confronti dell’invecchiamento della popolazione;
- la Strategia d’Implementazione Regionale (RIS), del citato MIPAA, adottata a Berlino nel 2002, prevede: *a)* il *mainstreaming* dell’invecchiamento in tutti i settori di *policy*, per costruire una società per tutte le età, *b)* di assicurare la piena integrazione e partecipazione degli anziani nella società, *c)* di promuovere una crescita economica equa e sostenibile in risposta all’invecchiamento della popolazione, *d)* di modificare i sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro conseguenze sociali ed economiche, *e)* di rendere il mercato del lavoro capace di rispondere alle conseguenze economiche e sociali dell’invecchiamento della popolazione, *f)* di promuovere un apprendimento per tutta la vita e adattare il sistema di istruzione, *g)* di assicurare la qualità della vita, l’indipendenza, la salute e il benessere a tutte le età, *h)* di valorizzare l’approccio di genere in una società che invecchia, *i)* di sostenere le famiglie che forniscono assistenza agli anziani e promuovere la solidarietà inter e intra-generazionale fra i loro membri, *l)* di promuovere l’implementazione e il *follow-up* della Strategia Regionale di Implementazione, attraverso la cooperazione internazionale;
- la terza Conferenza ministeriale dell’UNECE (*United Nations Economic Commission for Europe*) sull’invecchiamento attivo, tenutasi a Vienna dal 18 al 20 settembre 2012, ha definito quattro obiettivi prioritari per i paesi membri, da raggiungere entro la fine del terzo ciclo di *Review* (2012-2017) del Piano MIPAA: *a)* incoraggiare e mantenere una più lunga attività lavorativa; *b)* promuovere la partecipazione, la non discriminazione e l’inclusione sociale delle persone anziane; *c)* promuovere e salvaguardare la dignità, la salute e l’indipendenza nella maggiore età; *d)* mantenere e rafforzare la solidarietà intergenerazionale;
- il V Rapporto per l’Italia, del febbraio 2017, sul terzo ciclo di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del MIPAA e della sua strategia regionale sull’invecchiamento, ha descritto le azioni nazionali intraprese e tracciato la strategia di medio termine;
- l’Italia, con gli altri Stati membri dell’UE, è impegnata nell’attuazione del Piano di Azione europeo per l’invecchiamento attivo e in buona salute nel periodo 2012-2020, in linea con gli orientamenti dell’Ufficio europeo dell’OMS;
- l’Italia aderisce alla piattaforma “*European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing*”, finalizzata alla sperimentazione di progetti innovativi per combattere la fragilità e il declino funzionale degli anziani;
- i dati dell’OCSE rilevano il raddoppio della quota della popolazione di età superiore agli 80 anni, entro il 2050, e quindi l’aumento delle difficoltà a svolgere le attività quotidiane per un numero sempre crescente di persone anziane che comporterà una maggiore centralità

- dell'assistenza a lungo termine (LTC), con conseguenti impatti diretti sulle dinamiche di vita delle singole famiglie e sui loro redditi;
- i citati principi del MIPAA sostengono il diritto fondamentale di tutti gli individui a rimanere integrati e a partecipare alla vita sociale e sollecitano interventi a sostegno dell'indipendenza e dell'autonomia degli anziani e servizi;
 - l'Italia, nell'attuazione della Missione 5 del PNRR, è impegnata nel rafforzamento dei servizi sociali territoriali finalizzato alla prevenzione dell'istituzionalizzazione e al mantenimento, per quanto possibile, di una dimensione autonoma; nonché all'avvio di una riforma organica degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti, anche in coerenza con le Raccomandazioni della Commissione europea relative al semestre 2019 (CSR1), per favorire in maniera coordinata i diversi bisogni che scaturiscono dalle conseguenze dell'invecchiamento e dal sorgere di condizioni di non autosufficienza, ai fini di un approccio integrato, finalizzato ad offrire le migliori condizioni per mantenere, o riguadagnare laddove sia stata persa, la massima autonomia possibile in un contesto il più possibile de-istituzionalizzato;
 - l'Italia ha preso parte attiva, nel corso del 2015, all'iniziativa della Presidenza di turno turca del G-20 che ha promosso l'approfondimento del potenziale economico ed occupazionale insito nella "silver economy" che vede i rappresentanti della terza età, sia in qualità di produttori che di consumatori;
 - altresì l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite in materia di sviluppo sostenibile prevede l'obiettivo (Goal numero 11) di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, anche con riferimento alle persone anziane;
 - infine, la Conferenza ministeriale di Lisbona "*A sustainable society for all ages*", tenutasi a Lisbona dal 21 al 22 settembre 2017, nell'ambito del terzo ciclo di *Review* del Piano MIPAA, ha adottato una Dichiarazione ministeriale che auspica maggiore cooperazione fra tutti gli attori pubblici e privati e, nell'ottica del quarto ciclo di *Review* 2017-2022, ribadisce il raggiungimento degli obiettivi anzidetti, riconoscendo il potenziale delle persone anziane, incoraggiando una vita lavorativa più lunga e un invecchiamento dignitoso;
 - al Dipartimento è stato affidato, nel 2012, il coordinamento nazionale dell'"*Anno Europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni*";
 - nell'ambito del succitato evento e di iniziative parallele, il Dipartimento ha sostenuto azioni e interventi rivolti alle persone anziane, utilizzando le risorse disponibili a valere sul Fondo per le politiche della famiglia;
 - nell'ambito del Programma di Azione e Coesione per il servizi di cura alla prima infanzia e agli anziani il Dipartimento partecipa in qualità di co-presidente (con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) al Comitato operativo per il supporto all'attuazione (C.O.S.A), con il compito di esaminare, fra gli altri, gli atti di esecuzione degli interventi progettuali, anche in materia di anziani, presentati dagli Ambiti e/o Distretti socio-sanitari delle Regioni dell'ex obiettivo Convergenza;
 - il Dipartimento ha promosso, con l'Avviso pubblico del 28 dicembre 2017, l'attuazione d'interventi progettuali, articolati in distinte linee d'intervento, afferenti anche l'"Invecchiamento attivo e solidarietà fra le generazioni - Intergenerazionalità" - Linea B, al

fine di fornire adeguate risposte alle situazioni di fragilità e complessità delle famiglie, in con gli standard europei ed internazionali;

- l'INRCA, primario Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) in Italia, svolge studi nell'ambito delle varie dimensioni di invecchiamento attivo da circa 20 anni, attraverso la partecipazione a progetti nazionali e internazionali. I risultati delle sue ricerche, che includono raccomandazioni politiche, sono divulgati attraverso pubblicazioni scientifiche ed altri canali di disseminazione atti a influenzare tutti i portatori di interesse e le politiche in ambito di invecchiamento attivo, in Italia;
- l'INRCA, riconosciuto con D.M. del 12 giugno 1968, ha superato la valutazione per il riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), come previsto dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e ne mantiene la qualifica tutt'ora, riconfermata con Decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2019;
- con legge regionale 21 dicembre 2006, n. 21, la Regione Marche ha disposto il riordino della disciplina dell'Istituto;
- l'Istituto ha personalità giuridica pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, gli IRCCS sono classificati Ospedali di Rilievo Nazionale ed assoggettati alla disciplina per essi prevista;
- tale Istituto svolge sia attività di ricerca e assistenza nei confronti della popolazione anziana nell'ambito della programmazione e della normativa sanitaria regionale – intervenendo nella prevenzione, ricovero, cura e riabilitazione delle patologie e polipatologie disabilitanti – sia attività di formazione ed aggiornamento professionale avanzato da operatore sanitari e dei ricercatori;
- con delibera regionale n. 1427 del 18 novembre 2019 la Regione Marche ha nominato il dr. Gianni Genga Direttore Generale dell'IRCCS-INRCA;

ATTESO CHE

- il Dipartimento e l'IRCCS-INRCA hanno stipulato, in data 12 dicembre 2018, un Accordo triennale di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, registrato dal competente Ufficio di controllo e regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri il 14 gennaio 2019, avente ad oggetto la realizzazione di un coordinamento nazionale formalizzato fra i diversi attori istituzionali impegnati in materia di invecchiamento attivo e inclusione sociale delle persone anziane, promuovendo azioni e interventi, a livello nazionale e territoriale, nel quadro dell'attuazione della Strategia d'Implementazione del Piano di Azione Internazionale di Madrid sull'Invecchiamento (MIPAA) e dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile;
- in virtù del citato Accordo è stato possibile definire lo stato dell'arte delle politiche in materia, produrre delle raccomandazioni per favorire il *policy making* in tale ambito, individuando ulteriori aree di intervento finalizzate a promuovere l'interesse in materia del legislatore regionale;

RITENUTO CHE

- è interesse reciproco delle Parti, in virtù delle proprie finalità istituzionali, proseguire, consolidare ed ampliare la propria collaborazione sui temi dell'invecchiamento, nella prospettiva di rafforzare il coordinamento nazionale formalizzato fra i diversi attori istituzionali e della società civile impegnati sulla materia, nel quadro dell'attuazione della Strategia d'Implementazione del Piano MIPAA e dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile a livello nazionale, promuovendo azioni e interventi, a livello nazionale e territoriale in materia di invecchiamento e di inclusione sociale delle persone anziane;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che, all'articolo 15, comma 1, stabilisce che “le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” e, al comma 2- bis, prevede che “a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il quale, all'articolo 5, comma 6, stabilisce che “gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti di cui al medesimo decreto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici che le stesse sono tenute a svolgere siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall'interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione”;
- la circolare dell'Ufficio Bilancio e Ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 6598 del 9 marzo 2010;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l'art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali;
- la direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 14 settembre 2020 per la Formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, concernente l'Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023;

- l'art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 24 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, co. 1252, della legge 27 dicembre 2006, n.296, registrato dalla Corte dei conti il 4 agosto 2021 al numero 2072;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 13/04/2021 n. Reg.ne Prev. 802, con il quale è stato conferito alla Cons. Ilaria Antonini, l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia;
- la determina a contrarre del Capo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Cons. Ilaria Antonini, del 28 dicembre 2021;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI, COME SOPRA
RAPPRESENTATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE**

ART. 1
(*Oggetto e finalità*)

1. Con il presente Accordo il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico - INRCA, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, intendono sviluppare un rapporto triennale di collaborazione finalizzato a:
 - a) ampliare le reciproche conoscenze in materia e di ottimizzare le rispettive competenze negli ambiti di comune interesse;
 - b) contribuire al consolidamento di un coordinamento nazionale formalizzato fra i diversi attori istituzionali a tutti i livelli di governo e della società civile impegnati sulla materia, al fine di collaborare proficuamente alla elaborazione di politiche e interventi a favore dell'invecchiamento e della *long term care*;
 - c) implementare politiche per l'invecchiamento attivo sulla base dei risultati emersi dalle attività di studio dello stato dell'arte delle politiche in Italia e di *policy making*, effettuato attraverso la pianificazione dell'attuazione delle Raccomandazioni elaborate, in armonia con i principi del Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) e dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
 - d) procedere alla elaborazione di eventuali proposte in materia di politiche di *long term care* (LTC), in sinergia con gli attori istituzionali di governo e del Terzo settore competenti in materia;
 - e) collaborare con gli organismi nazionali e internazionali deputati all'implementazione, al monitoraggio e alla valutazione dell'attuazione del MIPAA, nel quadro dell'attuazione della Strategia d'implementazione del medesimo Piano, attraverso azioni condivise e coordinate tra i soggetti pubblici e privati interessati;
 - f) operare la diffusione, a livello nazionale, comunitario e internazionale dei risultati delle azioni oggetto del presente accordo.

2. Le finalità di cui al precedente comma vengono esplicitate nel piano generale delle attività, (allegato n.1), che è parte integrante del presente Accordo.

ART. 2
(Impegni delle Parti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Dipartimento si impegna a:
 - a) assicurare la programmazione ed il coordinamento delle attività previste e degli attori coinvolti;
 - b) favorire il raccordo tra le attività oggetto del presente Accordo e le amministrazioni centrali interessate (anche con riferimento al Sistema Statistico Nazionale e alla rappresentanza italiana presso i competenti gruppi di lavoro in sede internazionale), il sistema delle regioni e delle autonomie locali nonché l'associazionismo di riferimento;
 - c) monitorare e valutare la complessiva attività progettuale e i relativi risultati, anche avvalendosi delle risultanze del Comitato di cui al successivo articolo 6;
 - d) espletare, assieme all'altra Parte, il controllo amministrativo-contabile sull'attuazione dell'Accordo;
 - e) collaborare alla predisposizione dei prodotti e alle analisi oggetto dell'Accordo;
 - f) favorire la diffusione delle risultanze del presente Accordo nell'ambito delle proprie attività di comunicazione e rappresentanza istituzionale, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario ed internazionale.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'IRCCS-INRCA si impegna a:
 - a) elaborare, d'intesa con il Dipartimento, le linee d'indirizzo concernenti le modalità di coinvolgimento dei diversi stakeholder;
 - b) coordinare, d'intesa con il Dipartimento, le attività di raccolta e scambio delle informazioni e dei dati sulle esperienze in materia di invecchiamento attivo e *long term care* attivate dai diversi stakeholder, utili al miglioramento, coordinamento e integrazione delle politiche e dei servizi, in entrambe le materie;
 - c) raccogliere, analizzare e valutare i dati per il *policy making* a livello nazionale e regionale, anche attraverso l'organizzazione e gestione congiunta con il Dipartimento, di *focus group* e *workshop*;
 - d) partecipare a tutti gli incontri in presenza e a distanza che si svolgeranno dall'avvio al termine del progetto e che accompagneranno le diverse fasi della ricerca partecipata;
 - e) elaborare congiuntamente con il Dipartimento materiali, documenti e strumenti di *policy making*;
 - f) fornire assistenza tecnica ai territori in materia di politiche per l'invecchiamento attivo e la *long term care*;
 - g) collaborare con il Dipartimento e gli organi di governo deputati, sulla base del *framework* internazionale, a possibili proposte per una strategia nazionale strutturata per l'invecchiamento attivo e la *long term care*, nel rispetto delle novità introdotte dal PNRR;
 - h) provvedere, in accordo con il Dipartimento, alla disseminazione dei risultati.

3. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti si impegnano a sostenerne i costi secondo quanto previsto dall’articolo 4 del presente Accordo, sulla base degli allegati Piano generale delle attività (allegato 1), del relativo piano finanziario (allegato 2) e del cronoprogramma (allegato 3).
4. Le Parti si impegnano a intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine dell’ottimizzazione dei flussi di informazione.

ART. 3
(Attuazione dell’Accordo)

1. Gli obiettivi, le modalità, i tempi di realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 2 sono disciplinati in base agli allegati piano delle attività (allegato n. 1), piano finanziario (allegato n. 2) e cronoprogramma (allegato n. 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il piano delle attività e, ove occorra, l’allegato piano finanziario e il relativo cronoprogramma, potranno essere modificati, in ogni tempo, previo accordo scritto delle Parti, in ragione delle concrete esigenze correlate alle attività progettuali, senza ulteriori oneri finanziari.
3. Il Dipartimento e l’IRCCS INRCA mettono a disposizione risorse, dati, competenze e professionalità da utilizzare per lo svolgimento delle attività di interesse comune per l’attuazione dell’Accordo.
4. L’IRCCS INRCA può, d’intesa con il Dipartimento, promuovere accordi con organismi universitari, istituzioni, associazioni, enti e società particolarmente qualificati, nonché con singoli esperti nazionali, operanti nel settore della promozione dei diritti degli anziani a livello europeo ed internazionale.

ART. 4
(Risorse e modalità di pagamento)

1. All’esecuzione delle attività previste dal presente Accordo si provvede con gli ordinari stanziamenti in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle Parti.
2. Il costo delle attività oggetto dell’Accordo è quantificato, come da Piano finanziario allegato, in complessivi euro 580.696,00 (cinquecentoottantamilaseicentonovantasei/00), di cui euro 495.000,00 (quattrocentonovantacinquemila/00) a carico del Dipartimento e in favore dell’IRCCS INRCA, e i restanti euro 85.696,00 (ottantacinquemilaseicentonovantasei/00) a carico dell’IRCCS INRCA, sotto forma di co-finanziamento attraverso stipendi del personale strutturato.
3. Le risorse a carico del Dipartimento, a valere sui fondi del bilancio della Presidenza del Consiglio

dei ministri - Capitolo 858 pg. 30, Centro di Responsabilità 15, Politiche per la famiglia - saranno corrisposte, a titolo di mero rimborso dei costi, nei limiti del riparto previsto dal comma precedente, con le seguenti modalità:

- il 20% alla comunicazione, da parte del Dipartimento, circa la registrazione del presente Accordo da parte dei competenti organi di controllo;
 - fino ad un ulteriore 50% allo scadere dei primi 18 mesi di attività, a far data dalla registrazione del presente Accordo:
 - a. previa presentazione di nota spese e di una relazione di puntuale e documentata rendicontazione delle attività svolte nel periodo di riferimento con indicazione dei relativi costi,
 - b. previa rendicontazione dell'anticipo del 20% di cui al punto precedente
 - c. previa verifica e parere positivo del Comitato paritetico di cui al successivo articolo 6;
 - il saldo allo scadere del termine dell'Accordo, dietro verifica e parere positivo del Comitato paritetico di cui al successivo articolo 6, previa presentazione di nota spese, oltre che di una relazione di puntuale e documentata rendicontazione delle attività svolte in tutto il periodo di riferimento dell'Accordo e del Piano delle attività, corredata di idonea documentazione giustificativa della spesa relativa a tutto il periodo cui fa riferimento il Piano, da cui emerge, in modo chiaro e inequivocabile, l'imputazione dei costi alle attività del Piano stesso.
4. La relazione sulle attività programmate deve essere redatta in maniera dettagliata per ciascuna area di attività in modo da consentire ogni valutazione utile alla verifica della corrispondenza fra azioni programmate e azioni realizzate.

ART. 5 *(Spese ammissibili)*

1. Sono considerate “spese ammissibili” le spese sostenute per l'espletamento delle attività di progetto. In particolare, sono riconosciuti:
 - a) i costi del personale con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato o di prestazione d'opera dell'IRCCS INRCA che partecipa all'implementazione delle attività previste dal piano generale delle attività (allegato n.1). Al personale viene riconosciuto anche il rimborso dei costi sostenuti per le trasferte (costi di viaggio, vitto e alloggio), necessarie allo svolgimento delle attività progettuali, dal luogo di residenza o domicilio al luogo dove si svolgono le attività progettuali (e viceversa);
 - b) i costi ricompresi all'interno della voce “Altre Spese”, di cui all'allegato 1:
 - costi di pubblicazione di articoli scientifici, di traduzione e revisione linguistica di articoli, di materiale pubblicitario e illustrativo del progetto di ricerca;
 - c) i costi di missione del personale del Dipartimento e dell'IRCCS INRCA, per *meeting* interni di progetto, meeting regionali, nazionali e internazionali, secondo le seguenti modalità:
 - al personale del Dipartimento si applicano le disposizioni della circolare DIP prot. n. 42485 del 19 settembre 2019, nonché quanto previsto dal decreto del Ministero degli affari esteri del 23 marzo 2011 con riferimento alle missioni all'estero”;

- al personale dell’IRCCS INRCA si applicano le disposizioni amministrativo-contabili proprie dell’Istituto, previste dal Regolamento aziendale INRCA per la “Disciplina del trattamento di missione, di trasferimento e rimborso spese”. come previsto dal Regolamento INRCA sul trattamento delle missioni e allegato al presente accordo (Allegato n. 4).
 - d) i costi di missione sostenuti da esperti e *stakeholder* invitati, di volta in volta, dalle Parti a prendere parte a meeting interni di progetto, *meeting* regionali, nazionali e internazionali e agli eventi organizzati dalle Parti, secondo le disposizioni amministrativo-contabili proprie dell’IRCCS INRCA, previste dal Regolamento aziendale dell’Istituto per la disciplina del trattamento di missione, di trasferimento e rimborso spese;
 - e) i costi di logistica per l’organizzazione di eventi, quali noleggio, sale conferenze, *catering*, spese di interpretariato, spostamenti e/o (qualora previsti) gettoni di partecipazione dei relatori individuati dalle Parti;
 - f) i costi di accesso a banche dati.
2. Il personale del Dipartimento e dell’IRCCS INRCA che partecipa attivamente al progetto e ai relativi *meeting* è individuato ad inizio progetto con nota congiunta delle Parti, sottoscritta dai referenti del presente Accordo indicati al successivo art. 6.

ART. 6 (*Monitoraggio e verifica dei risultati*)

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo sono:
 - per il Dipartimento, il dott. Alfredo Ferrante;
 - per l’IRCCS INRCA il dott. Andrea Principi.
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i responsabili/referenti dell’Accordo come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione all’altra Parte.
3. Il monitoraggio e la verifica dei risultati, in attuazione del presente Accordo, sono affidati ad un apposito Comitato paritetico che sarà nominato dal Capo del Dipartimento e di cui farà parte anche un rappresentante designato dall’IRCCS INRCA.
4. Il Comitato, per l’attività di monitoraggio, elabora un apposito *set* di indicatori condivisi.
5. Ai fini del rimborso pattuito di cui al precedente articolo 4 del presente Accordo, il Comitato verifica la rispondenza fra le attività svolte e le attività previste dal piano delle attività, in particolare verificando:
 - la conformità delle attività al Piano allegato al presente Accordo;
 - la congruità e regolarità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dall’IRCCS INRCA;
 - le relazioni prodotte e i risultati conseguiti.

ART. 7
(Norme regolatrici dell'Accordo)

1. L'Accordo deve essere eseguito osservando tutti i patti, oneri e condizioni di cui al presente atto nonché le disposizioni normative vigenti per quanto non espressamente disciplinato.

ART. 8
(Utilizzazione degli elaborati)

1. Sulle informazioni ed i prodotti forniti in esecuzione del presente Accordo le Parti acquisiscono pieno diritto di utilizzazione degli stessi compreso quello di pubblicazione, con la citazione della collaborazione di entrambi i soggetti.

ART. 9
(Riservatezza e segretezza)

1. Resta espressamente convenuto tra le Parti che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi, di cui il personale viene a conoscenza nello svolgimento delle attività in programma, non devono essere divulgati in alcun modo e in qualsiasi forma, né possono essere utilizzati a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo.

ART. 10
(Inadempimento e controversie)

1. In caso di inadempimento la Parte che ha interesse all'esecuzione trasmette alla Parte inadempiente una diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 10 giorni; la decorrenza del termine senza che l'inadempienza sia sanata, comporta la risoluzione dell'Accordo e la liquidazione delle sole attività regolarmente eseguite.
2. Resta salvo, in ogni caso, il diritto della Parte lesa al risarcimento dei danni e delle eventuali maggiori spese da affrontare per effetto della risoluzione del presente Accordo.

ART. 11
(Recesso)

1. Per giustificati motivi che ne rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione, ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante comunicazione da trasmettere mediante posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 30 giorni. In questo caso, sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.

ART. 12
(Spese di bollo e registrazione)

- Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, con pagamento del tributo di registro in misura fissa, per il combinato disposto degli artt. 5, 6, 40 del D. P. R. n. 131/1986 e dell'art. 1, punto b) dell'allegato A - tariffa, parte seconda dello stesso decreto, a cura e spese della Parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

ART. 13
(Foro competente)

- Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e o validità del presente Accordo il foro competente è quello di Roma.

ART. 14
(Durata)

- Il presente Accordo ha durata triennale e decorre dalla data di registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Roma/Ancona, _____ 2021

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per il Dipartimento
per le politiche della famiglia**
Cons. Ilaria Antonini

Per l'INRCA
Dott. Gianni Genga

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa